



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A

in persona dei magistrati:

- dott. Claudio MARANGONI presidente
- dott.ssa Silvia GIANI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice relatore

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 15.3.2016

DA

ALTROCONSUMO, in qualità di rappresentante processuale di [REDACTED] e SILVIA SACCHI

rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Martinello, Marco Stucchi e Maurizio Gualdieri

- ATTORE -

CONTRO

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.

rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Maggiore, Eva Maschietto e Aurelio Assenza

- CONVENUTO -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con atto di citazione notificato in data 15.3.2016 Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale di [REDACTED] e di Silvia Sacchi, conveniva in giudizio Samsung Electronics Italia s.p.a. (di seguito Samsung Italia).

Esponeva di avere ricevuto mandato *ex art. 140bis*, comma 1, d. lgs. n. 206/2005, da [REDACTED] e Sacchi quali proprietarie, rispettivamente, di uno smartphone *Samsung Galaxy S3 Neo*, acquistato in data 24.10.2014, e di un tablet *Samsung Galaxy Tab 4*, acquistato in data 12.12.2014. Precisava di essere iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, istituito dall'art. 137, d. lgs n. 206/2005 (v. d.m. 22.12.2014).

A partire dal 2013 Samsung Italia aveva diffuso informazioni non corrette sulla capacità di memoria rom dei suoi modelli di smartphone e tablet attraverso i siti internet samsung.it e

samsung.com/it e con brochure destinate ai punti vendita. Si trattava di una caratteristica tecnica fondamentale e rilevante nella scelta di acquisto di tali articoli tecnologici.

██████████ e Sacchi avevano scoperto solo dopo l'acquisto dei dispositivi sopra indicati che gli stessi erano dotati di uno spazio memoria effettivamente disponibile di gran lunga inferiore rispetto ai dati forniti da Samsung Italia, ridotto di circa il 31% rispetto alla capacità dichiarata.

I test di laboratorio condotti su altri modelli di telefoni e tablet Samsung confermavano la sistematicità di tale differenza, con percentuali variabili a seconda del dispositivo.

Viste le plurime segnalazioni provenienti dai consumatori, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) in data 23.7.2014 aveva avviato un'istruttoria nei confronti della convenuta, nel corso della quale era emerso che in alcuni modelli di smartphone o di tablet la memoria disponibile al primo avvio era inferiore a quella indicata, poiché occupata dal sistema operativo e da altre applicazioni preinstallate.

Con provvedimento n. 25238 del 19.12.2014 l'AGCM evidenziava la obiettiva rilevanza dell'informazione sulla capacità di memoria effettivamente disponibile per il consumatore, trattandosi di informazione essenziale per effettuare una scelta di acquisto consapevole circa una delle caratteristiche principali del prodotto. La condotta negligente di Samsung Italia integrava gli estremi di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1 lettera b), e 22, comma 1 e 4 lettera a), d. lgs n. 206/2005, e veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.000.000. La delibera dell'AGCM non era stata impugnata ed era diventata definitiva.

Samsung Italia era pertanto tenuta a risarcire tutti coloro che avevano acquistato in Italia uno dei modelli di smartphone o di tablet indicati, in misura proporzionale allo scarto percentuale tra memoria dichiarata e memoria effettivamente disponibile in ciascuno dei dispositivi.

Concludeva chiedendo la declaratoria preliminare di ammissibilità della domanda.

2. Samsung Italia si costituiva con memoria depositata in data 23.6.2016.

Eccepeva l'inammissibilità dell'azione proposta da Altroconsumo per manifesta infondatezza e per mancanza di omogeneità dei diritti azionati in causa.

Rilevava che la classe era indeterminata poiché non erano specificati i modelli di telefono o di tablet per i quali vi sarebbe stato il lamentato deficit informativo. Non erano inoltre individuati né l'ambito geografico né l'intervallo temporale degli acquisti. Samsung Italia era responsabile della comunicazione relativa ai prodotti soltanto per il territorio italiano e i per i prodot-

ti ivi distribuiti. Vi era una differenziazione della gamma di dispositivi presente nei vari paesi e spesso i tempi di immissione in commercio non erano allineanti per lo stesso prodotto.

Eccepeva inoltre la prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio con riferimento a tutti coloro che avessero acquistato uno smartphone o un tablet Samsung prima del 15.3.2011, ovvero cinque anni a ritroso dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.

Sottolineava che per vari modelli di dispositivo aveva avviato già a partire dal 24.11.2014, durante lo svolgimento dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, la rettifica delle informazioni sulla capacità di memoria.

La differenza di spazio di memoria effettivamente disponibile era molto differente tra i vari dispositivi, oscillando dal 20% al 78% a seconda del modello, con la conseguente non omogeneità di posizione tra gli acquirenti delle varie tipologie di smartphone o tablet. La diversità di attitudine lesiva era stata posta in risalto anche dall'AGCM, ritenendola particolarmente accentuata solo per quei modelli con scarto percentuale molto elevato (ad esempio per lo smartphone X Cover 2).

La non omogeneità era dovuta anche alla diseguale entità di un eventuale danno, perché il pregiudizio era percepito in modo molto diverso a seconda della tipologia e della fascia di mercato del dispositivo, che poteva infatti variare da *entry level* a *top* di gamma, con prezzi e caratteristiche complessive molto differenti. Nella determinazione del danno potevano inoltre entrare in gioco fattori del tutto soggettivi, legati alle varie esigenze e modalità di uso di telefoni e tablet, con conseguente diversificazione della posizione di ciascun futuro aderente. In ogni caso il criterio di calcolo proposto da Altroconsumo era del tutto errato.

Concludeva per l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori.

3. Occorre premettere che tutte le considerazioni che seguono vengono svolte ai soli fini della valutazione di ammissibilità della domanda, in conformità alle previsioni dell'art. 140*bis*, d. lgs. n. 206/2005. È pertanto riservata alla successiva pronuncia di merito ogni definitiva statuizione su tutti i profili rilevanti ai fini della decisione finale.

Il Collegio conclude per l'ammissibilità dell'azione proposta da Altroconsumo *ex art.* 140*bis*, comma 2 lettera c), d. lgs. n. 206/2005, a tutela dei diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai consumatori da pratiche commerciali scorrette poste in essere da Samsung Italia, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

4. La classe risulta definita in modo sufficientemente determinato e secondo un criterio di effettiva omogeneità delle posizioni soggettive di ciascun consumatore potenzialmente coinvol-

to.

Altroconsumo agisce infatti come rappresentante processuale di due acquirenti di altrettanti modelli di dispositivo Samsung, rispettivamente, uno smartphone e un tablet, rispetto ai quali i consumatori hanno constatato lo scarto tra la memoria dichiarata da Samsung Italia nelle schede tecniche di prodotto e la memoria effettivamente fruibile al momento dell'utilizzo del medesimo dispositivo.

Vi è poi negli atti di Altroconsumo l'indicazione di un elenco di altri modelli di smartphone e di tablet Samsung, individuati anche attraverso il puntuale richiamo alle risultanze dell'istruttoria svolta dall'AGCM, rispetto ai quali è stato possibile constatare, in termini del tutto analoghi, la medesima tipologia di problema.

In relazione alla prospettazione svolta negli atti, si ravvisa quindi l'omogeneità della situazione giuridica soggettiva facente capo a chi ha acquistato uno qualsiasi tra i differenti modelli specificamente indicati, tutti accomunati dalla disponibilità di una memoria interna del dispositivo di capienza inferiore a quella indicata da Samsung Italia, a causa della presenza di software e applicazioni preinstallate indispensabili per il funzionamento del dispositivo.

La percentuale dello scarto esistente tra memoria dichiarata e memoria disponibile varia a seconda del modello di dispositivo e sembra percentualmente più significativa nei modelli dotati di uno spazio di memoria interna minore. Questa variazione non determina però il difetto di omogeneità delle posizioni giuridiche soggettive fatte valere in giudizio, poiché l'interesse sottostante di tutti gli acquirenti di questi modelli di dispositivo rimane sempre lo stesso, ovvero quello di ricevere una informazione corretta e completa laddove riferita ad una caratteristica rilevante del prodotto e come tale capace di orientare la scelta di acquisto.

Anche la correlata aspettativa risarcitoria rimane omogenea, anche se non totalmente identica, poiché si presenta verosimilmente maggiore in relazione ai quei dispositivi che subiscono limitazioni d'uso più accentuate in virtù di questa differenza tra dato dichiarato e dato reale. Questo è tuttavia un tema che presenta diretta attinenza con il merito della controversia e che è quindi potrà trovare in quella sede il necessario approfondimento.

L'elenco completo dei modelli di dispositivo idonei a definire la classe viene riportato nel successivo paragrafo 12..

5. Il requisito della omogeneità risulta integrato anche con riferimento al piano cronologico – temporale.

Quanto al *dies a quo*, si recepisce la prospettazione degli attori che lo individuano nel

16.8.2009, ovvero la data di entrata in vigore dell'art. 140^{bis}, d. lgs n. 206/2005, come introdotto, nella sua prima versione, dall'art. 49, legge n. 99/2009.

Per il *dies ad quem*, la finestra temporale utile si chiude in due diversi momenti a seconda del modello di dispositivo acquistato.

In via generale, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM, avvenuta il 19.12.2014, vanifica ogni possibile rischio di ulteriore decettività dell'omessa informazione da parte di Samsung Italia.

Parte convenuta ha però fornito la prova certa della diffusione di informazioni complete per taluni dispositivi già a partire dal 24.11.2014.

Samsung Italia ha infatti allegato la comunicazione inoltrata in tale data all'AGCM a mezzo posta elettronica certificata, contenente in allegato gli screenshots delle pagine web tratte dal sito samsung.it (v. doc. C e D Samsung Italia). Si tratta delle schede tecniche di alcuni prodotti, nelle quali sono pubblicate *“Informazioni importanti per gli utenti”* ove testualmente si legge *“Parte dello spazio di memoria indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all'utente è approssimativamente pari a [...] % della capacità di memoria totale indicata”*, con una percentuale in concreto diversa a seconda del modello di dispositivo. Non vi sono contestazioni degli attori su tale circostanza di fatto.

Tale informazione appare invero idonea a fornire al consumatore piena consapevolezza della differenza tra la memoria interna nominale e la memoria che avrà effettivamente a disposizione con il primo utilizzo del telefono o del tablet. I dispositivi per i quali è stata attuata tale rettifica il *dies ad quem* è pertanto anticipato al 24.11.2014.

6. Le condizioni di ammissibilità sussistono anche con riguardo al dato territoriale geografico. È pacifico ed incontestato in causa che Samsung Italia svolga l'attività di informazione sulle caratteristiche tecniche dei soli prodotti destinati al mercato italiano.

Di conseguenza assumono rilevanza in causa soltanto gli acquisiti compiuti nel territorio italiano, come peraltro espressamente precisato dagli attori nella memoria integrativa autorizzata. La convenuta può essere quindi chiamata a rispondere delle informazioni omesse soltanto ove riferibili a prodotti dalla stessa distribuiti nel territorio di sua esclusiva competenza, coincidente con l'intero territorio dello Stato italiano.

I telefoni e i tablet sono peraltro dotati di un codice identificativo univoco – International Mobile Equipment Identity, c.d. codice IMEI – che rende possibile a cura della stessa Samsung Italia ogni eventuale occorrente verifica, se e in quanto rilevante, sulla filiera distributiva

di ciascun prodotto.

7. In base ai rilievi sin qui articolati è possibile definire con precisione i criteri di composizione della classe individuata da Altroconsumo, in cui rientrano:

1) tutti i consumatori che hanno acquistato in Italia i modelli di smartphone Ace 4 SM-G357FZ, Ace II, Core Plus SM-G350, Express II SM-G3815, Grand Neo GT-I9060, Mini 2, S III Mini GT-I8200, S III Neo GT-I9301, S4 mini (3G + 8GB), S4 mini GT-I9195, S5 mini SM-G800F, X Cover, X Cover 2, Young e i modelli di tablet Note Pro, Tab 3 10.1, Tab 3 8", Tab 3 Lite, Tab 4 10.1, Tab S 8.4, nel periodo compreso dal 16.3.2009 al 19.12.2014.

2) tutti consumatori che hanno acquistato, sempre in Italia, i modelli di smartphone S4 GT-I9505, S5 SM-G900F e il modello di tablet Tab S 10.5, nel periodo compreso dal 16.3.2009 al 24.11.2014.

8. Samsung Italia ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rispetto all'attore Sacchi e comunque la manifesta infondatezza della domanda proposta, rilevando che avrebbe acquistato il tablet modello *Galaxy Tab 4* in epoca successiva alla rettifica dei contenuti informativi della relativa scheda tecnica prodotto pubblicata su internet.

In tema di legittimazione, non vi è dubbio che vi sia perfetta identità tra colui si afferma titolare del diritto ed il soggetto che lo aziona in concreto nel giudizio.

Quanto al differente profilo della manifesta infondatezza, il corrispondente requisito di ammissibilità della domanda deve essere valutato ponendo la prospettazione svolta dall'attore in relazione alla posizione soggettiva omogenea dei potenziali aderenti. Ove vi sia una ragione di manifesta infondatezza estensibile alla generalità degli aderenti, poiché sicuramente comune a tutti coloro che fanno valere il medesimo diritto omogeneo, sarà allora possibile e doveroso concludere la fase preliminare con una declaratoria di inammissibilità.

L'eccezione di Samsung Italia si collega invece soltanto alla specifica e particolare posizione di uno degli attori e non presenta alcuna valenza generale, in quanto non è riconducibile all'intera classe, definita – sul piano temporale – secondo il criterio di collocazione cronologica dell'acquisto come sopra già indicato. Ogni ulteriore valutazione sulla posizione specifica dell'attore Sacchi resta comunque riservata al merito.

9. Parte convenuta ha eccepito anche un difetto di prova adeguata in ordine all'effettiva titolarità dei dispositivi asseritamente acquisitati in capo alle odierni mandanti processuali. Il tema attiene però al merito della controversia.

Nondimeno, in una prospettiva di preventiva regolamentazione dei criteri di adesione e di

conseguente buon governo delle successive fasi processuali, si reputa opportuno indicare sin d'ora che ai fini della prova della titolarità dei diritti azionati in causa si reputa sufficiente la produzione di un documento che costituisca prova certa dell'avvenuto acquisto.

Nella prassi dei rapporti commerciali è noto che ai consumatori viene di regola rilasciato lo scontrino fiscale, usualmente privo di un'indicazione nominativa che permetta di identificare l'acquirente.

La Suprema Corte ha chiarito sul punto che *“a fronte dell'acquisto al dettaglio di beni di consumo, acquisto che normalmente avviene verbalmente ed attraverso lo scambio reale della res e del prezzo, non si può esigere dall'acquirente consumatore prova più specifica e dettagliata dell'acquisto che la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal negoziante. Ed infatti, tale documento deve ritenersi idoneo a fornire la prova richiesta, specie se quel documento rilasciato da quel negozio tratti quel tipo di articoli e se il relativo prezzo corrisponda al valore del bene. Diversamente opinando, pretendendo la prova dell'acquisto con altri mezzi, significherebbe gravare il consumatore di una prova particolarmente onerosa, se non impossibile»* (cfr. Cass. ordinanza 19 giugno 2015, n. 12800).

È del pari noto e di comune esperienza che ai fini della efficace attivazione delle garanzie di legge per il buon funzionamento dei prodotti i soggetti autorizzati a prestare assistenza ritengono necessario e allo stesso tempo sufficiente l'esibizione a cura del consumatore della prova d'acquisto, che normalmente coincide proprio con lo scontrino.

L'esame in dettaglio del contenuto degli scontrini attiene al merito della controversia ed esorbita il vaglio di ammissibilità devoluto al Collegio nella presente fase preliminare.

Ad ogni modo, l'indicazione nell'atto di adesione del c.d. codice IMEI consentirà le eventuali opportune verifiche, ove occorrenti, anche sotto questo aspetto.

10. Rimane da esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da Samsung Italia, secondo la quale vi sarebbe la manifesta infondatezza dell'azione quanto meno con riguardo a tutti i consumatori che hanno proceduto all'acquisto di uno dei dispositivi indicati prima del 15.3.2011. Anche tale eccezione appare però priva di fondamento.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno lungolattente, l'azione risarcitoria da intesa anticoncorrenziale proposta ai sensi dell'art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, si prescrive – in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c. – in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza

del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l'onere di provarne la decorrenza (v. Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305).

In coerente applicazione di tale principio espresso in ambito di danno antitrust, si deve ritenere che i consumatori acquirenti dei dispositivi oggetto di causa abbiano avuto ragionevole e adeguata conoscenza del danno subito, usando l'ordinaria diligenza, soltanto in concomitanza alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM nei confronti di Samsung Italia, poiché soltanto in quella sede è stato esplicitato in modo chiaro e intellegibile che alcuni prodotti dispongono di una memoria interna con capienza inferiore a quella dichiarata in via nominale nelle corrispondenti schede tecniche pubblicate e diffuse dalla convenuta. Sul piano concreto non si può escludere che tale piena consapevolezza possa essere maturata anche prima, quanto meno in capo ad alcuni dei singoli consumatori potenziali futuri aderenti e in conseguenza delle personali esperienze di utilizzo, ma il relativo onere probatorio rimane a carico di Samsung Italia.

11. Da ultimo si rileva che il proponente appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe di consumatori e, del pari, che non vi è alcuna contestazione sulla eventuale ricorrenza di un conflitto di interessi.

12. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si dichiara l'ammissibilità delle domanda svolta da Altroconsumo, quale rappresentante processuale di [REDACTED] e Sacchi, poiché appare non manifestamente infondata ed in quanto si ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 140*bis*, comma 9 lettera a), d. lgs. n. 206/2005, si specificano i criteri secondo i quali devono essere individuati i soggetti aderenti ricompresi nella classe.

Si tratta, in particolare di:

1) consumatori che abbiano acquistato in Italia nel periodo in Italia nel periodo 16.8.2009 – 19.12.2014 uno modello di smartphone o un modello di tablet distribuiti da Samsung Italia tra quelli compresi nel seguente elenco:

A) smartphone

A1) Ace 4 SM-G357FZ;

A2) Ace II;

A3) Core Plus SM-G350;

A4) Express II SM-G3815;

A5) Grand Neo GT-I9060;

- A6) Mini 2;
- A7) S III Mini GT-I8200;
- A8) S III Neo GT-I9301;
- A9) S4 mini (3G + 8GB);
- A10) S4 mini GT-I9195;
- A11) S5 mini SM-G800F;
- A12) X Cover;
- A13) X Cover 2;
- A14) Young;

B) tablet

- B1) Note Pro;
- B2) Tab 3 10.1;
- B3) Tab 3 8”;
- B4) Tab 3 Lite;
- B5) Tab 4 10.1;
- B6) Tab S 8.4;

2) consumatori che abbiano acquistato in Italia nel periodo 16.8.2009 – 24.11.2014 un modello di smartphone o un modello di tablet distribuiti da Samsung Italia tra quelli compresi nel seguente elenco

A) smartphone

- A15) S4 GT-I9505;
- A16) S5 SM-G900F;

B) tablet

- B7) Tab S 10.5.

13. Si precisa sin d’ora che i soggetti aderenti dovranno indicare per quale modello di dispositivo intendono formulare la propria adesione, invitandoli ad utilizzare la numerazione progressiva sopra riportata da A1) ad A16) per gli smartphone e da B1) a B7) per i tablet.

Gli aderenti dovranno allegare documentazione che costituisca prova dell’acquisto effettuato in Italia nei predetti intervalli di tempo di uno dei modelli di dispositivi compresi negli elenchi. Dovranno inoltre indicare il numero univoco di identificazione del telefono o del tablet, il c.d. codice IMEI, anche al fine di consentire, ove occorrenti, le più opportune verifiche sulla filiera distributiva dei corrispondenti dispositivi.

Si riserva al giudice istruttore l'adozione di ogni ulteriore misura occorrente ad evitare indebitate ripetizioni o complicazioni nella presentazione delle prove e, più in generale, dei più opportuni provvedimenti per la successiva istruzione probatoria.

Sono fissate nel dispositivo le forme di pubblicità del presente provvedimento ritenute idonee a favorirne la massima conoscibilità presso il pubblico.

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza al Ministero dello Sviluppo Economico per quanto di sua competenza, anche al fine di consentire a tale Amministrazione di attuarne ulteriori forme di pubblicità.

PQM

Il Tribunale di Milano, visto l'art. 140*bis*, d. lgs n. 206/2005:

- dichiara ammissibile l'azione proposta da Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale di [REDACTED] e Silvia Sacchi, nei confronti di Samsung Electronics Italia s.p.a.;
- definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, individuando i seguenti criteri di ricomprensione dei soggetti aderenti da includersi nella classe:

1) consumatori che abbiano acquistato in Italia nel periodo 16.8.2009 – 19.12.2014 uno dei modelli di smartphone o di tablet distribuiti da Samsung Electronics Italia s.p.a. indicati nel seguente elenco:

A) smartphone

- A1) Ace 4 SM-G357FZ
- A2) Ace II
- A3) Core Plus SM-G350
- A4) Express II SM-G3815
- A5) Grand Neo GT-I9060
- A6) Mini 2
- A7) S III Mini GT-I8200
- A8) S III Neo GT-I9301
- A9) S4 mini (3G + 8GB)
- A10) S4 mini GT-I9195
- A11) S5 mini SM-G800F
- A12) X Cover
- A13) X Cover 2

A14) Young

B) tablet

B1) Note Pro

B2) Tab 3 10.1

B3) Tab 3 8"

B4) Tab 3 Lite

B5) Tab 4 10.1

B6) Tab S 8.4

2) consumatori che abbiano acquistato in Italia nel periodo 16.8.2009 – 24.11.2014 uno dei modelli di smartphone o di tablet distribuiti da Samsung Electronics Italia s.p.a. indicati nel seguente elenco:

A) smartphone

A15) S4 GT-I9505;

A16) S5 SM-G900F;

B) tablet

B7) Tab S 10.5;

- avvisa i consumatori che intendono aderire alla presente azione di classe che hanno facoltà di aderire senza ministero di difensore mediante deposito in Cancelleria dell'atto di adesione entro il termine perentorio del 15.7.2017, ovvero mediante inoltro dell'atto di adesione all'Associazione Altroconsumo a mezzo posta elettronica certificata, telefax o raccomandata a/r, rispettivamente, ad uno dei seguenti recapiti

1) posta elettronica certificata relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it;

2) telefax 02.66890288;

3) Associazione Altroconsumo, via Valassina n. 22, 20159 – Milano;

con onere per l'Associazione Altroconsumo di procedere al successivo deposito delle adesioni pervenute ai suoi recapiti presso la cancelleria entro il termine perentorio del 15.7.2017;

- avvisa gli aderenti che la Cancelleria è ubicata all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano, corso di Porta Vittoria, 2° piano lato via San Barnaba, ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, orario 9.00 – 13.00;
- avvisa gli aderenti che l'atto di adesione deve contenere l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria; devono essere

indicati, in particolare il modello di smartphone o tablet acquistato, la data e il luogo di acquisto, il codice IMEI identificativo in modo univoco del dispositivo acquistato; devono essere inoltre allegati i documenti idonei a fornire la valida prova di acquisto in Italia negli intervalli di tempo specificati di uno dei modelli di smartphone o tablet sopra indicati;

- avvisa gli aderenti che l'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo;
- ordina che il dispositivo della presente ordinanza sia pubblicato entro quarantacinque giorni dalla data della sua comunicazione alle parti:
 - 1) per una volta e a caratteri doppi del normale sui quotidiani *Corriere della Sera* e *La Repubblica* e sui settimanali *TV Sorrisi e Canzoni* e *DiPiù*, a cura e a spese dell'Associazione Altroconsumo;
 - 2) in modo continuativo, sino alla scadenza del termine di adesione, sulle home page dei siti internet altroconsumo.it e samsung.it a cura, rispettivamente, dell'Associazione Altroconsumo e di Samsung Italia Electronics s.p.a.;
- fissa termine perentorio sino al 15.7.2017 per il deposito in cancelleria, anche a cura dell'Associazione Altroconsumo, degli atti di adesione;
- dispone che copia integrale della presente ordinanza sia trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, affinché possa curarne le ulteriori più opportune forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul suo sito internet;
- rinvia per l'ulteriore trattazione del procedimento dinanzi al G.I. dott. Pierluigi Perrotti all'udienza del 26.9.2017, ore 11.00, riservando al giudice istruttore l'adozione di ogni occorrente provvedimento idoneo ad assicurare speditezza, efficacia e completezza della trattazione e della eventuale ulteriore istruzione probatoria della causa.

Così deciso in Milano il 10 novembre 2016.

Il presidente
(dott. Claudio Marangoni)

Il giudice relatore
(dott. Pierluigi Perrotti)